



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2016/0151(COD)

7.12.2016

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))

Relatore (per parere): Emma McClarkin

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Dal 2010 la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2010/13/UE) fornisce un quadro normativo solido che stimola le industrie culturali e creative e protegge i consumatori vulnerabili, quali i minori, attraverso un approccio di armonizzazione minima alle norme applicabili all'industria europea dei servizi di media audiovisivi.

Alla luce delle nuove tecnologie, della domanda dei consumatori e della conseguente transizione continua dai metodi di trasmissione lineari verso metodi non lineari, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) mira a creare condizioni più eque al fine di consentire alle emittenti e ai produttori di contenuti che utilizzano sia tecnologie nuove che tecnologie tradizionali di essere competitivi e di investire nel campo dei contenuti culturali, nonché di proteggere e di distribuire tali contenuti.

Ambito di applicazione

Il relatore ritiene essenziale che un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione, in particolare per quanto concerne le piattaforme per la condivisione di video, non violi la direttiva 2000/31/CE (la direttiva sul commercio elettronico) e sia specifica per il settore audiovisivo. Gli attuali parametri della direttiva SMA sono utili perché includono già molte nuove tecnologie, grazie alla loro definizione incentrata sul tipo di produzione piuttosto che sul mezzo di distribuzione.

Qualsiasi ampliamento dell'ambito di applicazione deve assicurare lo stesso livello di protezione globale. Sotto il profilo geografico, l'ambito di applicazione della normativa attuale rimane appropriato e idoneo alla realizzazione di un mercato unico solido nel campo dei servizi di radiodiffusione.

Definizioni

Le definizioni stabilite dalla direttiva 2010/13/UE rimangono complessivamente pertinenti. Il relatore osserva che laddove si è verificata una convergenza dei media, è opportuno differenziare i contenuti con o senza responsabilità editoriale. Ciò impedirà eventuali violazioni della direttiva sul commercio elettronico, salvaguardando in particolare l'interpretazione del regime di responsabilità dei fornitori di servizi intermediari.

Paese di origine

Il principio del paese d'origine rappresenta l'elemento centrale della normativa in esame e qualsiasi tentativo di intaccarlo sarebbe controproducente per il settore dei servizi di media audiovisivi, per il mercato unico e per la capacità di distribuzione dei contenuti attraverso le frontiere. Detto principio semplifica l'onere normativo per le emittenti e stabilisce una chiara responsabilità giuridica ed editoriale in relazione alla proprietà dei contenuti.

La proposta della Commissione di autorizzare imposte nazionali sulle forniture transfrontaliere è contraria al principio del paese d'origine e costituisce un primo passo verso un approccio improntato al paese di destinazione. Per questo motivo, il relatore ha eliminato tale proposta dal progetto di parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. La commissione IMCO deve impegnarsi per la tutela del principio del paese d'origine, poiché esso è fondamentale per diverse normative che rientrano nelle sue

competenze, segnatamente la direttiva 2000/31/CE.

Tuttavia, è opportuno considerare i timori relativi all'elusione delle norme nazionali tramite il principio del paese d'origine. Pertanto, le possibilità per una maggiore cooperazione e per meccanismi di ricorso rafforzati e più rapidi per i singoli paesi dovrebbero essere esaminate ulteriormente.

Norme sulle comunicazioni commerciali

Sebbene una maggiore flessibilità in materia di comunicazioni commerciali sia apprezzabile, le modifiche a tali disposizioni non dovrebbero indebolire la protezione dei consumatori. Va valutata positivamente l'eliminazione della "debita prominenza" a proposito dell'inserimento dei prodotti, giacché in passato l'ambiguità normativa di tale termine ha limitato la possibilità delle emittenti di utilizzare questo flusso di entrate commerciali.

Tuttavia, la maggiore flessibilità in materia di minutaggio e di limiti quantitativi non tiene conto delle diverse modalità di finanziamento delle pubblicità nell'UE, sia in termini di impatto che di minuti. Ciò non comporterà un aumento delle spese pubblicitarie per la radiodiffusione lineare. Tale flessibilità genererà congestione nelle ore di punta, indebolendo l'impatto delle pubblicità e creando periodi di saturazione a discapito dei consumatori. Nell'interesse dei consumatori, il presente progetto di parere elimina le misure volte a deregolamentare il minutaggio della pubblicità.

Opere europee

Sebbene la promozione delle opere europee debba essere incoraggiata, il relatore ritiene che sia opportuno adottare un approccio orientato al mercato anziché stabilire disposizioni in materia di prominenza o reperibilità dei contenuti. Il ricorso alle quote dovrebbe essere limitato e in nessun caso dovrebbe superare le proposte della Commissione. Quote più ampie e disposizioni più specifiche equivarrebbero a un protezionismo dei mercati culturali e non consentirebbero di tener conto del mercato globale più ampio di cui fa parte il mercato unico digitale dell'UE. Gli investimenti nei contenuti europei sono ottimizzati laddove generati tramite la concorrenza e la domanda del mercato e non tramite prelievi fiscali e parametri di riferimento artificiali.

Autorità nazionali di regolamentazione

Le proposte della Commissione volte a migliorare l'efficacia delle autorità nazionali di regolamentazione sono necessarie per garantire un'attuazione universale e completa della direttiva SMA. Sebbene il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) svolga un ruolo importante nel coordinamento e nello scambio tra gli organismi di regolamentazione, l'onere della direttiva SMA ricade sugli Stati membri e sulle autorità nazionali di regolamentazione. Gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse adeguate per tali organismi al fine di potenziarne le capacità e fornire procedure chiare di ricorso e di reclamo.

Protezione dei minori

Data la convergenza dei media, la revisione della direttiva SMA offre l'opportunità per livellare verso l'alto, ove necessario, la protezione dei minori nella sfera non lineare. È importante che qualsiasi nuova definizione o modifica dell'ambito di applicazione della

direttiva SMA sia finalizzata a migliorare la protezione dei minori, pur assicurando agli Stati membri la flessibilità necessaria per far fronte alle attività illegali.

Accessibilità

Seppur essenziale per proseguire gli sforzi a favore di una generalizzazione dell'accessibilità, l'articolo 7 dell'attuale direttiva SMA dovrebbe essere mantenuto e migliorato tramite riferimenti a servizi di media audiovisivi che sono state soppressi dall'atto europeo sull'accessibilità. L'atto europeo sull'accessibilità, che include sia aspetti vincolanti che non vincolanti sulla fornitura di servizi di media audiovisivi¹, non riconosce in misura sufficiente le realtà e le necessità del settore dei media audiovisivi, il che potrebbe soffocare l'innovazione che in futuro rappresenterà il mezzo migliore per rispondere alle esigenze dei singoli consumatori.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio²⁷, successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida. L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante

Emendamento

(1) L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio²⁷, successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹. Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida. L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante

¹ "servizi di media audiovisivi e relative apparecchiature con capacità informatiche avanzate per consumatori", proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi COM(2015)615 final, 2015/0278(COD)

nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i video di breve durata e i contenuti generati dagli utenti, acquisiscono crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video.

²⁷ Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

²⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

²⁹ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i video di breve durata e i contenuti generati dagli utenti, acquisiscono crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta, **di media sociali** e di piattaforme per la condivisione di video.

²⁷ Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

²⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

²⁹ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Motivazione

I media sociali rivestono un ruolo sempre più importante nella nostra società, soprattutto per le nuove generazioni, e costituiscono oggi un punto di accesso privilegiato ai contenuti dei

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come parti autonome di quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio. I servizi dei media sociali sono esclusi, ***tranne qualora forniscano un servizio che rientra nella definizione di piattaforma per la condivisione di video***. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento inscindibile dall'attività principale a seguito dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti nel quadro di una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di attenersi alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

(3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi ***destinati a essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente e*** la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come parti autonome di quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate scindibili dall'attività principale del fornitore del servizio. I servizi dei media sociali ***rappresentano per i consumatori un punto di accesso importante alle informazioni e si affidano sempre più al contenuto audiovisivo creato o messo a disposizione dagli utenti. I servizi dei media sociali sono generalmente esclusi dall'ambito della presente direttiva, ma occorre includerli qualora i servizi relativi rispondano a tutti i criteri che definiscono le piattaforme per la condivisione di video. Allo stesso modo, non dovrebbero essere inclusi i servizi di media audiovisivi che forniscono e distribuiscono contenuti di media audiovisivi e che non sono in concorrenza con trasmissioni televisive, ad esempio fornendo e distribuendo contenuti audiovisivi di utenti privati per la condivisione nelle comunità di interesse.*** Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento inscindibile

dall'attività principale a seguito dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti nel quadro di una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di attenersi alle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Le decisioni editoriali sono prese giorno per giorno, in particolare dai direttori dei programmi o caporedattori nel quadro di un palinsesto approvato. Il luogo in cui vengono prese le decisioni editoriali è il posto di lavoro abituale delle persone che le assumono.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) I servizi di media audiovisivi a richiesta sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, data la natura e le modalità di accesso a tali servizi, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo

alla libera circolazione e alla concorrenza, il concetto di programma dovrebbe essere interpretato in una maniera dinamica, che tenga conto degli sviluppi nella fornitura del contenuto di servizi di media audiovisivi che si rivolgono a una porzione di pubblico considerevole e che sono considerati mezzi di comunicazione di massa.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri definiti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA) il potere di fornire pareri sulla giurisdizione su richiesta della Commissione.

Emendamento

(5) Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri definiti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2010/13/UE è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services - ERGA) il potere di fornire pareri, ***unitamente alle autorità nazionali di regolamentazione***, sulla giurisdizione su richiesta della Commissione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire coerenza e fornire certezza alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di «incitamento all'odio» dovrebbe, nella

Emendamento

(8) Al fine di garantire coerenza e fornire certezza alle imprese e alle autorità degli Stati membri, la nozione di "incitamento all'odio" dovrebbe, nella

misura appropriata, essere allineata alla definizione contenuta nella decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che definisce l'incitamento all'odio come «istigazione pubblica alla violenza o all'odio». Dovrebbero essere armonizzati anche i motivi sui quali si fonda l'istigazione alla violenza o all'odio.

misura appropriata *e ove applicabile agli Stati membri*, essere allineata alla definizione contenuta nella decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che definisce l'incitamento all'odio come "istigazione pubblica alla violenza o all'odio". Dovrebbero essere armonizzati anche i motivi sui quali si fonda l'istigazione alla violenza o all'odio.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica.

Emendamento

(9) Al fine di permettere agli spettatori, compresi i genitori e i minori, di prendere decisioni informate sui contenuti da guardare, è necessario che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni sufficienti sui contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito, ad esempio, mediante un sistema di descrittori di contenuti che indichino la natura dei contenuti. I descrittori di contenuti potrebbero essere disponibili in forma scritta, grafica o acustica. ***Le varie forme di descrittori di contenuti dovrebbero permettere di stabilire con sufficiente chiarezza se un contenuto può essere nocivo per i minori.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) *A livello nazionale e*

Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero essere

internazionale esistono orientamenti nutrizionali ampiamente riconosciuti, quali il modello di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa, finalizzati a differenziare gli alimenti sulla base della loro composizione nutrizionale nell'ambito degli annunci pubblicitari televisivi di prodotti alimentari destinati ai bambini.

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad assicurare che i codici di condotta *di autoregolamentazione e di coregolamentazione* siano utilizzati per ridurre efficacemente l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri o grassi o comunque non conformi *a tali* orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.

incoraggiati ad assicurare che *l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, compresi* i codici di condotta, siano utilizzati per ridurre efficacemente *al minimo* l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri o grassi o comunque non conformi *agli* orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali, *quali quelli elaborati nel quadro della Piattaforma d'azione della Commissione su dieta, attività fisica e salute e il modello di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale dell'OMS per l'Europa.* *L'autoregolamentazione e la coregolamentazione dovrebbero contribuire a tale obiettivo.*

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Analogamente, gli Stati membri *dovrebbero essere incoraggiati ad* assicurare che i codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione siano utilizzati per limitare efficacemente l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative alle bevande alcoliche. A livello unionale e nazionale esistono alcuni regimi di coregolamentazione o di autoregolamentazione allo scopo di commercializzare in modo responsabile le bevande alcoliche, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tali regimi dovrebbero essere ulteriormente promossi, in particolare

Emendamento

(11) Analogamente, gli Stati membri *devono* assicurare che i codici di condotta di autoregolamentazione e di coregolamentazione siano utilizzati per limitare efficacemente l'esposizione di bambini e minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative alle bevande alcoliche. A livello unionale e nazionale esistono alcuni regimi di coregolamentazione o di autoregolamentazione allo scopo di commercializzare in modo responsabile le bevande alcoliche, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive. Tali regimi dovrebbero essere ulteriormente promossi, in particolare quelli volti a garantire che messaggi di

quelli volti a garantire che messaggi di consumo responsabile accompagnino le comunicazioni commerciali audiovisive delle bevande alcoliche.

consumo responsabile accompagnino le comunicazioni commerciali audiovisive delle bevande alcoliche.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica. Codici di condotta a livello dell'Unione, se correttamente applicati e opportunamente monitorati, potrebbero costituire un valido strumento per garantire un approccio più coerente ed efficace.

Emendamento

(12) Al fine di **garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e della salute pubblica e nel contempo** rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi transfrontalieri nell'Unione è necessario garantire l'efficacia delle misure di autoregolamentazione e coregolamentazione volte in particolare a tutelare i consumatori o la salute pubblica. Codici di condotta a livello dell'Unione, se correttamente applicati e opportunamente monitorati, potrebbero costituire un valido strumento per garantire un approccio più coerente ed efficace. **Tali meccanismi dovrebbero assistere le autorità nazionali di regolamentazione nella stesura dei loro codici di condotta nazionali e contribuire a migliorare la coerenza nel recepimento della direttiva 2010/13/UE.**

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Il mercato della radiodiffusione televisiva si è evoluto ed è ora necessaria una maggiore flessibilità per le comunicazioni commerciali audiovisive, in particolare per le norme quantitative**

Emendamento

soppresso

concernenti i servizi di media audiovisivi lineari, l'inserimento di prodotti e la sponsorizzazione. L'emergere di nuovi servizi, anche senza pubblicità, ha ampliato la scelta per i telespettatori, che possono facilmente passare a offerte alternative.

Motivazione

La norma quantitativa vigente per la pubblicità si è rivelata efficace nel bilanciare tutela dei consumatori e finanziamento dei media audiovisivi. La crescente offerta audiovisiva non dovrebbe giustificare un generale abbassamento del livello di tutela dei consumatori dai contenuti pubblicitari. L'abolizione della norma quantitativa interesserebbe anche settori non audiovisivi essenziali, come la stampa, che dipendono fortemente dalla pubblicità e che stanno già affrontando difficoltà finanziarie.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Per garantire l'efficacia della direttiva 2010/13/UE, in particolare per quanto concerne la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media, occorre salvaguardare l'integrità dei programmi e dei servizi. Terzi diversi dai destinatari del servizio non dovrebbero modificare i programmi e i servizi senza l'autorizzazione del fornitore di servizi di media in questione. Le modifiche alla visualizzazione dei programmi e servizi autorizzate o apportate dal destinatario dovrebbero essere consentite.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La sponsorizzazione rappresenta uno strumento importante per finanziare i

(14) La sponsorizzazione rappresenta uno strumento importante per finanziare i

servizi o i programmi di media audiovisivi, promuovendo nel contempo il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti di una persona fisica o giuridica. La sponsorizzazione costituisce pertanto una valida forma di pubblicità per gli inserzionisti e i fornitori di servizi di media audiovisivi, in quanto gli annunci di sponsorizzazione possono contenere riferimenti promozionali ai prodotti o ai servizi dello sponsor, pur non **incoraggiandone** direttamente l'acquisto. Gli annunci di sponsorizzazione dovrebbero continuare ad informare chiaramente i telespettatori circa l'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. Il contenuto dei programmi sponsorizzati non dovrebbe essere influenzato in modo tale da compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi.

servizi o i programmi di media audiovisivi, promuovendo nel contempo il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti di una persona fisica o giuridica. La sponsorizzazione costituisce pertanto una valida forma di pubblicità per gli inserzionisti e i fornitori di servizi di media audiovisivi, in quanto gli annunci di sponsorizzazione possono contenere riferimenti promozionali ai prodotti o ai servizi dello sponsor, pur non **essendo autorizzati a incoraggiarne** direttamente l'acquisto. Gli annunci di sponsorizzazione dovrebbero continuare ad informare chiaramente i telespettatori circa l'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. Il contenuto dei programmi sponsorizzati non dovrebbe essere influenzato in modo tale da compromettere l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Al fine di tutelare la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi di media, nonché la catena di creazione del valore in ambito audiovisivo, è fondamentale assicurare l'integrità dei programmi e dei servizi dei fornitori di servizi di media. I programmi e i servizi dovrebbero essere trasmessi in maniera integrale, inalterata e senza interruzioni. I programmi e i servizi non dovrebbero essere modificati senza il consenso del fornitore di servizi di media.

Motivazione

I soggetti terzi non dovrebbero essere autorizzati a modificare programmi e servizi senza il consenso del fornitore di servizi di media.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere ammissibile durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi ***il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini***. In particolare, l'esperienza dimostra che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi ***il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini***. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi.

Emendamento

(16) L'inserimento di prodotti non dovrebbe essere ammissibile durante i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi ***per bambini***. In particolare, l'esperienza dimostra che l'inserimento di prodotti e la pubblicità integrata possono influenzare il comportamento dei bambini, in quanto essi spesso non sono in grado di riconoscere i contenuti commerciali. È pertanto necessario continuare a vietare l'inserimento di prodotti nei programmi ***per bambini***. I programmi per i consumatori offrono consigli o presentano indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. Se l'inserimento di prodotti in tali programmi fosse consentito, verrebbe meno la distinzione tra pubblicità e contenuti editoriali per il pubblico, che da tali programmi può attendersi un'indagine autentica e onesta di prodotti o servizi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) ***La norma secondo cui a un prodotto non dovrebbe essere dato indebito rilievo si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Inoltre essa limita la diffusione dell'inserimento di prodotti che, per definizione, comporta***

Emendamento

(17) I requisiti dei programmi che contengono l'inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sulla chiara esigenza di informare i telespettatori circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che

un'esposizione relativamente importante per generare valore. I requisiti dei programmi che contengono l'inserimento di prodotti dovrebbero pertanto essere incentrati sulla chiara esigenza di informare i telespettatori circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti e sulla necessità di garantire che l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.

l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi non sia compromessa.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) ***Dato che*** l'aumento del numero di nuovi servizi ***ha*** comportato una scelta più ampia per i telespettatori, ***le emittenti dispongono di maggiore flessibilità per l'inserimento della pubblicità e degli spot di televendita ove ciò non pregiudichi indebitamente l'integrità del programma.*** ***Tuttavia,*** per salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo, dovrebbe rimanere limitato il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante la trasmissione di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

Emendamento

(18) ***Sebbene*** l'aumento del numero di nuovi servizi ***abbia*** comportato una scelta più ampia per i telespettatori, ***è ancora necessario continuare a tutelare l'integrità dei programmi e i consumatori dalla frequenza sproporzionata della pubblicità e degli spot di televendita.*** ***Pertanto,*** per salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo, dovrebbe rimanere limitato ***e non soggetto a maggiore flessibilità*** il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante la trasmissione di determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di mantenere la norma dei 30 minuti fra le interruzioni pubblicitarie per le opere cinematografiche, poiché altrimenti si comprometterebbe in maniera eccessiva l'integrità dei programmi. Una modifica di tale norma sarebbe in contrasto con le abitudini dei consumatori, oltre a non corrispondere a un'impellente esigenza dei servizi di media audiovisivi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Sebbene la presente direttiva non aumenti i tempi pubblicitari complessivi consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le emittenti è importante disporre di maggiore flessibilità e poter decidere quando trasmettere la pubblicità al fine di massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il limite orario dovrebbe pertanto essere abolito, mentre dovrebbe essere introdotto un limite giornaliero del 20% di pubblicità nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23.

soppresso

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Numerose emittenti fanno parte di grandi gruppi di media e trasmettono annunci che riguardano non soltanto i propri programmi e i prodotti direttamente derivati da tali programmi, ma anche i programmi di altre entità appartenenti allo stesso gruppo di media. Il tempo di trasmissione riservato agli annunci diffusi dall'emittente in relazione ai programmi di altre entità appartenenti allo stesso gruppo di media non dovrebbe essere incluso nella durata massima del tempo di trasmissione giornaliero che può essere concesso per la pubblicità e la televendita.

soppresso

Motivazione

Consentire ai gruppi di media di trasmettere liberamente gli annunci attraverso tutte le emittenti di loro proprietà, nell'ambito dei programmi di dette emittenti, nuocerebbe a una

concorrenza leale nel settore, poiché avvantaggerebbe indebitamente gli operatori dominanti. Inoltre, produrrebbe un inutile aumento della pubblicità poiché tali annunci sarebbero esclusi dalle norme quantitative.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee *e che a queste sia dato debito rilievo.*

Emendamento

(21) I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero promuovere la produzione e la distribuzione delle opere europee garantendo, *ove fattibile e con mezzi appropriati*, che i loro cataloghi contengano una quota minima di opere europee *senza compromettere il principio del pluralismo dei media e a condizione che tali misure non compromettano i servizi forniti al consumatore.*

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la produzione e la distribuzione di opere europee, assicurando che i loro cataloghi ne contengano una quota e senza che ciò comprometta l'esperienza di visione dei consumatori.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di garantire livelli adeguati di investimenti a favore delle opere europee, gli Stati membri ***dovrebbero avere la facoltà di*** imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi a richiesta stabiliti sul loro territorio. Tali obblighi possono assumere la forma di contributi diretti alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse. ***Gli Stati membri potrebbero anche imporre prelievi da versare in un fondo, sulla base delle entrate realizzate con i servizi a richiesta forniti e destinati al loro territorio. La presente direttiva chiarisce che, dato il legame diretto tra gli obblighi finanziari e le diverse politiche culturali degli Stati membri, uno Stato membro è autorizzato a imporre tali obblighi finanziari anche ai fornitori di servizi a richiesta stabiliti in un altro Stato membro, ma che forniscono servizi destinati al suo territorio.*** In questo caso gli obblighi finanziari ***dovrebbero essere imposti soltanto sulle entrate generate dal pubblico di tale Stato membro.***

Emendamento

(22) Al fine di garantire livelli adeguati di investimenti a favore delle opere europee, ***dovrebbe essere possibile per*** gli Stati membri imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi a richiesta stabiliti sul loro territorio. Tali obblighi possono assumere la forma di contributi diretti alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse. ***I contributi finanziari possono essere prelevati soltanto internamente dagli Stati membri sui servizi a richiesta all'interno della loro giurisdizione, in conformità del principio del paese di origine.***

Emendamento 23

**Proposta di direttiva
Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) ***Nel valutare, caso per caso, se un servizio di media audiovisivo a richiesta stabilito in un altro Stato membro sia destinato al pubblico nel proprio territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali la pubblicità o altre promozioni specificamente dirette a clienti nel suo territorio, la lingua principale del servizio o l'esistenza di***

Emendamento

soppresso

contenuti o comunicazioni commerciali rivolti specificamente al pubblico nello Stato membro di ricezione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Gli Stati membri che impongono contributi finanziari ai fornitori di servizi a richiesta dovrebbero utilizzare tali contributi per un'adeguata promozione delle opere europee, evitando nel contempo i rischi di doppia imposizione per i fornitori di servizi. A tale riguardo, se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore impone un contributo finanziario, dovrebbe tenere conto dei contributi finanziari imposti dagli Stati membri destinatari dei servizi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di garantire che gli obblighi di promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggette a tali requisiti. Ciò vale in particolare per le imprese con fatturato modesto e pubblico ridotto e per le piccole imprese e le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³³. **Potrebbe** inoltre **essere** inappropriato imporre tali obblighi nei casi in cui, data la natura o il tema dei servizi di media audiovisivi a richiesta, essi risulterebbero impossibili da mettere in pratica o

Emendamento

soppresso

Emendamento

(25) Al fine di garantire che gli obblighi di promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggette a tali requisiti. Ciò vale in particolare per le imprese con fatturato modesto e pubblico ridotto e per le piccole imprese e le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³³. **È** inoltre inappropriato imporre tali obblighi nei casi in cui, data la natura o il tema dei servizi di media audiovisivi a richiesta **o la concorrenza con opere europee equivalenti**, essi risulterebbero impossibili da mettere in pratica o ingiustificati. **Al**

ingiustificati.

tempo stesso, potrebbe essere utile un sistema che incentivi i contributi finanziari per la produzione di opere europee di qualità, ad esempio attraverso incentivi fiscali.

³³ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

³³ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) La Commissione dovrebbe garantire un finanziamento adeguato e geograficamente diversificato nell'ambito del programma "Europa creativa-MEDIA" per sostenere la diffusione transfrontaliera dei contenuti creativi, incluso il miglioramento della distribuzione digitale delle opere audiovisive europee e la creazione di modelli di finanziamento innovativi per i contenuti creativi.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Nuove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi. In tale contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di incitamento all'odio memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video

(26) Nuove sfide si presentano, in particolare in relazione alle piattaforme per la condivisione di video, su cui gli utenti, in particolare i minori, fruiscono in misura crescente di contenuti audiovisivi. In tale contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di incitamento all'odio memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video

destano crescente preoccupazione. ***Al fine di*** proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio, ***è necessario stabilire norme proporzionate su tali aspetti.***

destano crescente preoccupazione. ***Sebbene l'arbitraria rimozione di detti contenuti, che spesso dipende da un'interpretazione soggettiva, può compromettere la libertà di espressione e di informazione, è necessario*** proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano, ***tra le altre cose,*** alla violenza, ***all'odio o al terrorismo.*** ***Occorre inoltre incoraggiare i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a mettere in atto misure volontarie in tali ambiti, in linea con il diritto nazionale e dell'UE e in conformità con le linee guida elaborate dalle autorità di regolamentazione, e fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}. Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, dovrebbe essere soggetto alle misure più rigorose.***

^{1bis} ***Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).***

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Una quota importante dei contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. ***Tali*** fornitori, tuttavia, ***in genere determinano*** l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi o video generati dagli utenti, anche in modo automatizzato o con algoritmi. Essi

Emendamento

(28) Una quota importante dei contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video non è sotto la responsabilità editoriale del fornitore di piattaforme per la condivisione di video. ***Alcuni*** fornitori, tuttavia, ***dimostrano una capacità di determinare*** l'organizzazione dei contenuti, ossia programmi o video generati dagli utenti, anche in modo automatizzato o con algoritmi, ***in***

dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale *o morale* e proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo, definito in riferimento a sesso, razza, colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica.

particolare tramite attribuzione di tag e sequenziamento. Essi dovrebbero pertanto essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico *e* mentale, *nella misura in cui hanno ottenuto un'effettiva conoscenza di tale contenuto*, e proteggere tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo, definito in riferimento a sesso, razza, colore della pelle, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica. *Ove fattibile e disponibile, dovrebbe essere valutata la possibilità di ritirare tali contenuti mediante l'impiego di sistemi affidabili di riconoscimento automatico*.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno coinvolgere il più possibile i fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della presente direttiva. La coregolamentazione dovrebbe pertanto essere incoraggiata.

Al fine di assicurare in tutta l'Unione un approccio chiaro e coerente a tale riguardo, gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'adozione di misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio. Gli Stati membri

Emendamento

(30) È opportuno coinvolgere il più possibile *i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile, e i* fornitori di piattaforme per la condivisione di video all'atto dell'attuazione delle misure appropriate da adottare ai sensi della presente direttiva. La coregolamentazione *trasparente e responsabile* dovrebbe pertanto essere incoraggiata *e supervisionata dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione*.

Al fine di assicurare in tutta l'Unione un approccio chiaro e coerente a tale riguardo, gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di imporre ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'adozione di misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio. Gli Stati membri

dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di adottare misure più rigorose qualora tali contenuti siano illeciti, purché le misure siano conformi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure in relazione ai contenuti di siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico, come richiesto e autorizzato a norma dell'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria.

³⁵ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

dovrebbero tuttavia mantenere la facoltà di adottare misure più rigorose qualora tali contenuti siano illeciti, purché le misure siano conformi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure in relazione ai contenuti di siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico, come richiesto e autorizzato a norma dell'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure più rigorose su base volontaria.

³⁵ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Per garantire la tutela dei diritti fondamentali degli utenti, le autorità di regolamentazione degli Stati membri, in cooperazione con l'ERGA e la Commissione, dovrebbero emettere periodicamente degli orientamenti sulle condizioni applicabili alla rimozione dei contenuti nocivi, in conformità al diritto nazionale e unionale e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) I fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui alla presente direttiva forniscono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE. Tali fornitori sono pertanto soggetti alle norme sul mercato interno di cui all'articolo 3 di tale direttiva se sono stabiliti in uno Stato membro. È opportuno garantire che le stesse norme si applichino ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video che non sono stabiliti in uno Stato membro al fine di salvaguardare l'efficacia delle misure per la tutela dei minori e dei cittadini stabilite nella presente direttiva e garantire per quanto possibile condizioni di parità, se tali fornitori dispongono di un'impresa madre o di una controllata stabilita in uno Stato membro o se i suddetti fornitori sono parte di un gruppo e un'altra entità di tale gruppo è stabilita in uno Stato membro. A tal fine è opportuno adottare disposizioni per determinare in quale Stato membro i fornitori debbano ritenersi stabiliti. In applicazione delle norme in materia di stabilimento di cui alla presente direttiva e alla direttiva 2000/31/CE, la Commissione dovrebbe essere informata in merito ai fornitori soggetti alla giurisdizione di ciascuno Stato membro.

Emendamento

(32) I fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui alla presente direttiva forniscono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE. Tali fornitori sono pertanto soggetti alle norme sul mercato interno di cui all'articolo 3 di tale direttiva se sono stabiliti in uno Stato membro. È opportuno garantire che le stesse norme si applichino ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video che non sono stabiliti in uno Stato membro al fine di salvaguardare l'efficacia delle misure per la tutela dei minori e dei cittadini stabilite nella presente direttiva e garantire per quanto possibile condizioni di parità, se tali fornitori dispongono di un'impresa madre o di una controllata stabilita in uno Stato membro o se i suddetti fornitori sono parte di un gruppo e un'altra entità di tale gruppo è stabilita in uno Stato membro. A tal fine è opportuno adottare disposizioni per determinare in quale Stato membro i fornitori debbano ritenersi stabiliti. In applicazione delle norme in materia di stabilimento di cui alla presente direttiva e alla direttiva 2000/31/CE, la Commissione dovrebbe essere informata in merito ai fornitori soggetti alla giurisdizione di ciascuno Stato membro. ***In tale contesto, il concetto di "fornitore della piattaforma per la condivisione di video" dovrebbe essere più ampio e comprendere anche i fornitori di servizi lineari e di piattaforme di ritrasmissione di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla modalità tecnica di ritrasmissione utilizzata (ad esempio, cavo, satellite o Internet).***

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Le autorità di regolamentazione degli Stati membri possono raggiungere il necessario grado di indipendenza strutturale solo se sono costituite come entità giuridiche distinte. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal governo, dagli organismi pubblici e dall'industria in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori, come l'audiovisivo e le telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, mercato interno e promozione della concorrenza leale.

Emendamento

(33) Le autorità di regolamentazione degli Stati membri possono raggiungere il necessario grado di indipendenza strutturale solo se sono costituite come entità giuridiche distinte ***e relativi organi funzionalmente indipendenti***. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal governo, dagli organismi pubblici e dall'industria in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di istituire regolatori incaricati della vigilanza di diversi settori, come l'audiovisivo e le telecomunicazioni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate dei poteri di esecuzione e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti in termini di personale, competenze e mezzi finanziari. Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva dovrebbero assicurare il rispetto degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di informazione, diversità culturale, tutela dei consumatori, mercato interno e promozione della concorrenza leale. ***È necessario introdurre taluni requisiti per gli Stati membri affinché dispongano di autorità di regolamentazione indipendenti ed efficaci. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero definire una serie di requisiti, amministrativi e finanziari, finalizzati a sostenere l'indipendenza e l'efficacia delle autorità di regolamentazione.***

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione offrendo la propria competenza e consulenza e agevolando lo scambio di buone pratiche. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare l'ERGA nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione **convergente** in tutto il mercato unico digitale. Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire pareri su diverse materie, fra cui la giurisdizione, i codici di condotta dell'Unione in materia di protezione dei minori e di incitamento all'odio **e le comunicazioni commerciali audiovisive dei prodotti alimentari ad elevato contenuto di grassi, sale/sodio e zuccheri**.

Emendamento

(37) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video. Il gruppo dovrebbe assistere la Commissione offrendo la propria competenza e consulenza e agevolando lo scambio di buone pratiche. In particolare, la Commissione dovrebbe consultare l'ERGA nell'applicazione della direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne l'attuazione **coerente** in tutto il mercato unico digitale. Su richiesta della Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire pareri su diverse materie, fra cui la giurisdizione, i codici di condotta dell'Unione in materia di protezione dei minori e di incitamento all'odio.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di **imporre obblighi intesi** ad assicurare la reperibilità e **l'accessibilità dei** contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere **imposti** solo se risultano necessari per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti

Emendamento

(38) La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di **adottare misure intese** ad assicurare la reperibilità e **l'accesso ai** contenuti di interesse generale **in maniera non discriminatoria** nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale. Tali obblighi dovrebbero essere **introdotti** solo se risultano necessari **e proporzionati** per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero in particolare esaminare la necessità di un intervento

dalle forze di mercato. Se decidono di **imporre** norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero **imporre** solo **obblighi proporzionati** alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato. Se decidono di **introdurre** norme di reperibilità, gli Stati membri dovrebbero **adottare** solo **misure proporzionate riguardo** alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. È pertanto importante garantire che la questione dell'accessibilità sia adeguatamente affrontata e promossa nella direttiva 2010/13/UE, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) I mezzi per ottenere l'accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, i servizi di accesso quali l'interpretariato nella lingua dei segni, la sottotitolazione per i non udenti e gli ipoudenti, i sottotitoli parlati, la descrizione audio e la navigazione tra menu di facile comprensione. I fornitori di servizi di media audiovisivi dovrebbero essere trasparenti e proattivi nel migliorare tali servizi di accesso per le persone con disabilità e per gli anziani, indicando in modo chiaro nelle

informazioni relative al programma e nella guida elettronica dei programmi la disponibilità di tali servizi, elencandone le caratteristiche di accessibilità e spiegandone l'utilizzo, nonché garantendo che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità,

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Le misure di autoregolamentazione e di coregolamentazione attuate a livello di Stato membro dovrebbero essere pienamente conformi agli obblighi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 52.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2010/13/UE Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il servizio consiste nella memorizzazione di un numero importante di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale;

i) il servizio consiste nella memorizzazione ***o nella messa a disposizione*** di un numero importante di programmi o di video generati dagli utenti, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis – punto ii

Testo della Commissione

ii) l'organizzazione del contenuto memorizzato è determinata dal fornitore del servizio, ***anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante "hosting", visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;***

Emendamento

ii) l'organizzazione del contenuto memorizzato è determinata dal fornitore del servizio;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis – punto iii

Testo della Commissione

iii) l'obiettivo principale del servizio o di una sezione ***distinguibile*** di esso è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti per il grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire;

Emendamento

iii) l'obiettivo principale del servizio o di una sezione di esso è la fornitura di programmi e video generati dagli utenti per il grande pubblico, al fine di informare, intrattenere o istruire;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) sono inseriti i seguenti punti:

b ter) "servizio di accesso", una funzione aggiuntiva del servizio di media audiovisivo che migliora l'accessibilità dei programmi per le persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità. I servizi di accesso includono i

sottotitoli per non udenti e ipoudenti, le descrizioni audio, i sottotitoli parlati o audio e l'interpretazione nella lingua dei segni;

b quater) "sottotitoli per non udenti e ipoudenti", il testo visivo sincronizzato per le informazioni audio relative a dialoghi e non, necessarie per comprendere il contenuto dei media;

b quinquies) "descrizione audio", la narrazione audio aggiuntiva, intercalata ai dialoghi, che descrive gli aspetti significativi del contenuto visivo del programma che non possono essere compresi soltanto dalla traccia audio principale;

b sexies) "sottotitolazione di parlato" o "sottotitolazione audio", lettura ad alta voce dei sottotitoli nella lingua nazionale quando il parlato audio è in un'altra lingua;

b septies) "interpretazione nella lingua dei segni", la traduzione simultanea nella lingua nazionale dei segni di informazioni audio relative a discorsi e non, necessarie per comprendere il programma.

Motivazione

L'emendamento è connesso alla reintroduzione dei requisiti di accessibilità.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivi sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore è considerato

Emendamento

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivi sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore è considerato

stabilito nello Stato membro in cui opera **la maggioranza** degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivi;

stabilito nello Stato membro in cui opera **una parte significativa** degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivi. **Se una parte significativa di tali addetti opera in entrambi gli Stati membri, il fornitore del servizio di media si considera stabilito nello Stato membro in cui è adottata la maggioranza delle decisioni editoriali in relazione allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivi;**

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) viola in maniera evidente, grave e seria gli articoli 6 o 12 **o entrambi**;

Emendamento

a) viola in maniera evidente, grave e seria gli articoli 6, **7** o 12;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **durante i 12 mesi precedenti la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il fornitore di servizi di media ha, secondo lo Stato membri interessato, violato le lettere a), b) o c) del paragrafo 2 in almeno due occasioni;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il fornitore di servizi media ha violato il paragrafo 2, lettere a), b) o c) almeno una volta dopo la notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

soppresso

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) lo Stato membro notificante ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi media interessato e in particolare gli ha concesso l'opportunità di esprimere la sue opinioni in merito alle pretese violazioni e ai provvedimenti che intende adottare. Esso tiene in debita considerazione tali opinioni nonché quelle dello Stato membro avente giurisdizione.

e) lo Stato membro notificante ha rispettato il diritto di difesa del fornitore di servizi media interessato e in particolare gli ha concesso l'opportunità di esprimere le sue opinioni in merito alle pretese violazioni e ai provvedimenti che intende adottare **entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera b)**. Esso tiene in debita considerazione tali opinioni nonché quelle dello Stato membro avente giurisdizione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Entro **tre** mesi a decorrere dalla notifica dei provvedimenti adottati dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 2 e 3 e previa consultazione dell'ERGA, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità dei provvedimenti col diritto dell'Unione. Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata

4. Entro **due** mesi a decorrere dalla notifica dei provvedimenti adottati dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 2 e 3 e previa consultazione dell'ERGA, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità dei provvedimenti col diritto dell'Unione. Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata

completa se, entro **tre** mesi dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni.

Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta.

Se lo Stato membro interessato non comunica le informazioni richieste entro la scadenza stabilita dalla Commissione o se comunica informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione nella quale si dichiara che i provvedimenti adottati dallo Stato membro a norma del paragrafo 2 sono incompatibili con il diritto dell'Unione. Se la Commissione decide che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, lo Stato membro revoca senza indugio i provvedimenti adottati.

completa se entro **due** mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni.

Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede, **un'unica volta**, tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta.

Se lo Stato membro interessato non comunica le informazioni richieste entro la scadenza stabilita dalla Commissione o se comunica informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione nella quale si dichiara che i provvedimenti adottati dallo Stato membro a norma del paragrafo 2 sono incompatibili con il diritto dell'Unione. Se la Commissione decide che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, lo Stato membro revoca senza indugio i provvedimenti adottati **entro due settimane dalla decisione della Commissione**.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In casi urgenti gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza per i quali lo Stato membro ritiene che l'urgenza sia tale da costituire una necessità di deroga da tali condizioni.

Emendamento

6. In casi urgenti gli Stati membri, **se il servizio fornito da un fornitore di servizi di media viola gravemente le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)**, possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro avente giurisdizione sul fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza per i quali lo Stato membro ritiene che l'urgenza sia tale da costituire una necessità di

deroga da tali condizioni.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui al paragrafo 6, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto dell'Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare i provvedimenti previsti o di porvi fine con urgenza.

Emendamento

7. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui al paragrafo 6, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto dell'Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare i provvedimenti previsti o di porvi fine con urgenza ***entro il più breve tempo possibile.***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose per quanto attiene agli articoli 5, 6, 6 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, da 19 a 26, 30 e 30 bis, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose per quanto attiene agli articoli 5, 6, 6 bis, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, da 19 a 26, 30 e 30 bis, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione ***e non contengano disposizioni discriminatorie in relazione alla nazionalità o al luogo di residenza del fornitore del servizio.***

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) previa consultazione dell'ERGA, la Commissione ha deciso che detti provvedimenti sono compatibili con il diritto dell'Unione, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che li adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

Emendamento

c) previa consultazione dell'ERGA, la Commissione ha deciso **entro due mesi** che detti provvedimenti sono compatibili con il diritto dell'Unione, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che li adotta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione decide entro **tre** mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro **tre mesi** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni.

Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta.

Se lo Stato membro interessato non comunica le informazioni richieste entro la scadenza stabilita dalla Commissione o se comunica informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione nella

Emendamento

5. La Commissione decide entro **due** mesi dalla notifica **elettronica e formale** di cui al paragrafo 4, lettera a). Detto periodo inizia il giorno successivo alla ricezione di una notifica completa. La notifica è considerata completa se, entro **sei settimane** dalla sua ricezione o dalla ricezione di ogni altra informazione supplementare richiesta, la Commissione non chiede ulteriori informazioni.

Se la Commissione ritiene incompleta una notifica, richiede, **un'unica volta**, tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione informa lo Stato membro della ricezione della risposta a tale richiesta.

Se lo Stato membro interessato non comunica le informazioni richieste entro la scadenza stabilita dalla Commissione o se comunica informazioni incomplete, la Commissione adotta, **entro due settimane**

quale si dichiara che i provvedimenti adottati dallo Stato membro a norma del paragrafo 3 sono incompatibili con il diritto dell'Unione. *Se* la Commissione decide che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare i provvedimenti proposti;

dal termine del periodo stabilito o in seguito alla ricezione delle informazioni complete, una decisione nella quale si dichiara che i provvedimenti adottati dallo Stato membro a norma del paragrafo 3 sono incompatibili con il diritto dell'Unione. *Laddove* la Commissione decide che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottare i provvedimenti proposti;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera d

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati *negli* Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.

I firmatari dei progetti di codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell'Unione in vigore.

La Commissione può chiedere all'ERGA di

Emendamento

7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione *e/o* autoregolamentazione, *ad esempio* attraverso codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali codici sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati *sotto la giurisdizione degli* Stati membri. Essi stabiliscono chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi e forniscono un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati. Essi prevedono un'applicazione efficace, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate, *nella giurisdizione dello Stato membro*.

I firmatari dei progetti di codici di condotta dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, li presentano *per conoscenza* alla Commissione, congiuntamente alle modifiche o alle estensioni dei codici di condotta dell'Unione in vigore.

La Commissione può chiedere all'ERGA di

formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione può se del caso **pubblicare tali codici**.

formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione **pubblica tali codici e** può, se del caso, **condurre attività di sensibilizzazione al riguardo**.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"8 bis. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi intesi ad assicurare l'accessibilità e l'opportuna visibilità dei contenuti di interesse generale nell'ambito di obiettivi definiti di interesse generale quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale.";

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono mediante appositi mezzi che i servizi di media di audiovisivi erogati dai fornitori di servizi media sottoposti alla loro giurisdizione non contengano istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla confessione, alla disabilità, all'età o all'orientamento

Gli Stati membri garantiscono mediante appositi mezzi **applicabili** che i servizi di media di audiovisivi erogati dai fornitori di servizi media sottoposti alla loro giurisdizione non contengano istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, all'origine razziale o etnica, alla confessione, alla disabilità, all'età o

sessuale.

all'orientamento sessuale.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare l'alfabetizzazione mediatica quale strumento adeguato alle esigenze future per rafforzare la capacità dei minori di comprendere la differenza fra contenuto e comunicazioni commerciali.

Motivazione

I bambini guardano molti contenuti originariamente non indirizzati a loro. Sviluppare l'alfabetizzazione mediatica è un valido strumento adeguato alle esigenze future per rafforzare la capacità dei bambini di comprendere la differenza fra contenuto e comunicazioni commerciali.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 6 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. ***Se opportuno, la Commissione agevola l'elaborazione di*** codici di condotta di livello unionale.

3. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di servizi di media a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. ***La Commissione, congiuntamente con l'ERGA, è incoraggiata a elaborare*** codici di condotta di livello unionale.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 7

Testo della Commissione

(10) l'articolo 7 è *soppresso*;

Emendamento

(10) l'articolo 7 è *sostituito dal seguente*:

"Articolo 7

1. Gli Stati membri sviluppano misure per assicurare che i servizi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione siano resi progressivamente più accessibili per le persone con disabilità. Tali misure sono elaborate in consultazione con le parti interessate pertinenti, compresi i fornitori di servizi di media e le organizzazioni delle persone con disabilità.

2. La Commissione e l'ERGA agevolano lo scambio di migliori prassi tra i fornitori di servizi di media audiovisivi.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono l'obbligo per i fornitori di servizi di media di riferire annualmente agli Stati membri in merito alle misure adottate e ai progressi compiuti in relazione al progressivo aumento dell'accessibilità dei loro servizi per le persone con disabilità. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche.

4. Le misure di cui al paragrafo 1 incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi a sviluppare e rendere accessibili al pubblico piani d'azione relativi al progressivo aumento dell'accessibilità dei loro servizi per le persone con disabilità. Tali piani d'azione sono trasmessi alle autorità di regolamentazione nazionali.

5. Gli Stati membri assicurano che le

informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in caso di calamità naturali, messe a disposizione del pubblico mediante i servizi dei media audiovisivi siano fornite, ove possibile, in maniera accessibile per le persone con disabilità, inclusi i sottotitoli per non udenti e ipoudenti, l'interpretazione nella lingua dei segni nonché i messaggi e le descrizioni audio di eventuali informazioni visive.

6. Gli Stati membri assicurano che i fornitori dei servizi di media audiovisivi mirino, mediante la loro acquisizione di contenuti, la loro programmazione e le loro politiche editoriali, a fornire servizi di accesso all'interno dei pacchetti offerti dai produttori di contenuti.

7. Gli Stati membri assicurano che i fornitori dei servizi di media audiovisivi rendono maggiormente accessibili i loro siti web, le applicazioni on line e i servizi mobili, incluse le applicazioni mobili, utilizzati per la fornitura del servizio, in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, e con modalità robuste che favoriscano l'interoperabilità con diversi agenti utenti e tecnologie assistive disponibili a livello unionale e internazionale.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo in vigore

"ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, **nazionalità**, religione o

Emendamento

-a) il paragrafo 1, lettera c), punto ii, è modificato come segue:

"ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza, **colore della pelle**, origine etnica o sociale,

convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale;"

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013>)

Motivazione

In linea con l'articolo 21 of della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*-a bis) è aggiunto il punto seguente:
iv bis) non sono rivolte ai minori;"*

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo in vigore

Emendamento

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

-a ter) il paragrafo 1, lettera e), è modificato come segue:

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche *o a elevato tenore di caffeina* non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR>)

Motivazione

L'emendamento è volto a limitare la pubblicità delle bevande energetiche.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-a quater) è aggiunto il punto seguente:

"g bis) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive che accompagnano programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o che vi sono incluse."

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11 – lettera a

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

"2. Gli Stati membri e la Commissione invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è

raccomandata.

Tali codici dovrebbero essere usati per ridurre efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di alimenti e bevande a elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o che non soddisfino altrimenti gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali. Tali codici dovrebbero far sì che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta di livello unionale.”;

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di **codici di condotta** di autoregolamentazione e di coregolamentazione concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcoliche.

Emendamento

3. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di autoregolamentazione e di coregolamentazione, **compresi i codici di condotta** concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate relative a bevande alcoliche. Tali codici, **basati sulle migliori prassi negli Stati membri**, dovrebbero essere usati per limitare efficacemente l'esposizione dei minori alle comunicazioni audiovisive commerciali di bevande alcoliche.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso la Commissione **agevola l'elaborazione di** codici di condotta di livello unionale.

Emendamento

4. La Commissione e l'ERGA invitano a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di autoregolamentazione e di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se del caso, ***e in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità***, la Commissione ***considera la possibilità di elaborare*** codici di condotta di livello unionale, ***sulla base delle migliori prassi negli Stati membri;***

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 bis

Gli Stati membri hanno facoltà di adottare appropriate misure non discriminatorie per assicurare l'opportuna visibilità dei servizi di media audiovisivi di interesse generale. Tali misure sono proporzionate e perseguono obiettivi generali, quali il pluralismo dei media, la libertà di espressione e la diversità culturale, chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità al diritto unionale.

Tali misure sono imposte solo se risultano necessarie per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. A tale riguardo gli Stati membri esaminano in particolare la

necessità di un intervento normativo rispetto ai risultati derivanti dalle forze di mercato. Se decidono di imporre norme di reperibilità, gli Stati membri impongono solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico."

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11 ter (nuovo)
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 9 ter

Gli Stati membri garantiscono che i programmi e i servizi dei fornitori di servizi di media non possano essere modificati, ad esempio tramite sovrapposizioni (overlay) di natura commerciale, senza il consenso di questi ultimi."

Motivazione

I soggetti terzi non dovrebbero essere autorizzati a modificare programmi e servizi senza il consenso del fornitore di servizi di media.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) non incoraggiano *direttamente* l'acquisto o la locazione di beni o servizi;

b) non incoraggiano l'acquisto o la locazione di beni o servizi;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'inserimento di prodotti è ammesso in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i programmi di informazione e attualità, destinati ai consumatori, a contenuto religioso nonché quelli ***il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini.***

Emendamento

2. L'inserimento di prodotti è ammesso in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i programmi di informazione e attualità, destinati ai consumatori, a contenuto religioso nonché quelli ***per bambini.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) non incoraggiano ***direttamente*** l'acquisto o la locazione di beni o servizi;

Emendamento

b) non incoraggiano l'acquisto o la locazione di beni o servizi;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi forniti da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i programmi forniti da un fornitore di servizi di media audiovisivi soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ***come la pubblicità di bevande alcoliche o del gioco d'azzardo,*** siano messi a

ascoltino normalmente. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse sono proporzionate alla potenziale nocività del programma.

disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o ascoltino normalmente. Tali misure possono includere la scelta dell'ora di trasmissione, strumenti per la verifica dell'età o altre misure tecniche. Esse sono proporzionate alla potenziale nocività del programma.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, è soggetto alle misure più rigorose, quali la criptazione e controlli parentali efficaci.

Emendamento

Il contenuto più nocivo, come la violenza gratuita e la pornografia, è soggetto alle misure più rigorose, quali la criptazione e controlli parentali efficaci, ***unitamente alle misure di cui al paragrafo 1;***

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2010/13/UE
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il 20% di opere europee ***e che queste siano poste in rilievo.***

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che, ***ove fattibile e con mezzi appropriati, i*** fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga almeno il 20 % di opere europee. ***I contributi finanziari sono conformi al diritto dell'Unione, in particolare alla legislazione in materia di aiuti di Stato, e non hanno ripercussioni negative sui consumatori.***

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta **soggetti alla** loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali. ***Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione, che si rivolgono al pubblico nei loro territori ma stabiliti in altri Stati membri, di contribuire finanziariamente. In tal caso i contributi finanziari sono basati esclusivamente sulle entrate provenienti dagli Stati membri interessati. Se lo Stato membro in cui è stabilito il fornitore impone un contributo finanziario, esso tiene conto degli eventuali contributi finanziari imposti negli Stati membri cui si rivolge il fornitore. I contributi finanziari sono conformi al diritto dell'Unione, in particolare alla legislazione in materia di aiuti di Stato.***

Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta **stabiliti nella** loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce un finanziamento adeguato e geograficamente diversificato nell'ambito del programma "Europa creativa – MEDIA" per sostenere la diffusione

transfrontaliera di contenuti creativi, compreso il miglioramento della distribuzione digitale delle opere audiovisive europee e la creazione di modelli di finanziamento innovativi per i contenuti creativi.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale."

Emendamento

15 bis) l'articolo 14, paragrafo 1, è modificato come segue:

"1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. ***Lo Stato membro impone altresì alle emittenti soggette alla sua giurisdizione di trasmettere tali eventi di particolare rilevanza per la società in modo accessibile alle persone con limitazioni funzionali, incluse le persone con disabilità.*** In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale."

Motivazione

L'emendamento è connesso alla reintroduzione dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 7.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno **venti** minuti.

Emendamento

La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno **trenta** minuti. **Nessuna pubblicità o televendita è inserita durante le funzioni religiose o i programmi per bambini.**

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 22

Testo in vigore

"La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

Emendamento

(16 bis) l'articolo 22 è modificato come segue:

"La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche **e a elevato tenore di caffeina** devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

- b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
- c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
- e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
- f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

- b) non collegare il consumo di alcolici ***o di bevande a elevato tenore di caffeina*** con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
- c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici ***o di bevande a elevato tenore di caffeina*** contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d) non indurre a credere che gli alcolici ***o le bevande a elevato tenore di caffeina*** possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
- e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o ***di bevande a elevato tenore di caffeina o*** presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
- f) non insistere sul forte grado alcolico ***o sull'elevato tenore di caffeina*** come qualità positiva delle bevande.

Motivazione

L'emendamento è volto a limitare la pubblicità delle bevande energetiche.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La percentuale quotidiana di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita ***nella fascia compresa fra le ore 7 e le ore 23*** non deve superare il 20%.

Emendamento

1. La percentuale quotidiana di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita ***in una determinata ora d'orologio*** non deve superare il 20%.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Il paragrafo 1 non si applica:*** ***soppresso***

a) ***agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi di altre entità appartenenti al medesimo gruppo editoriale;***

b) ***agli annunci di sponsorizzazione;***

c) ***agli inserimenti di prodotti.***

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

18) ***Il capo VIII è soppresso;*** ***soppresso***

Motivazione

L'emendamento è volto a ripristinare l'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE che contiene importanti misure in materia di tutela dei minori nelle trasmissioni televisive.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 28 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri garantiscono ***che i*** fornitori delle piattaforme per la condivisione di video ***adottino*** misure adeguate per:

a) tutelare i minori da contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico,

1. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri ***incoraggiano e*** garantiscono ***l'adozione, da parte dei*** fornitori delle piattaforme per la condivisione di video, ***di*** misure adeguate per:

a) tutelare i minori da contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico ***o***

mentale *o morale* dei minori;

b) tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, alla razza, al colore, alla *religione*, all'ascendenza, all'origine nazionale *o* etnica.

2. *L'adeguatezza delle misure ai fini del paragrafo 1 è determinata alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che può causare, dalle caratteristiche della categoria di persone da proteggere nonché dai diritti e dagli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti nonché dell'interesse pubblico.*

Tali misure *consistono*, come opportuno:

a) nel definire *e applicare* nei termini e nelle condizioni dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video i concetti di istigazione alla violenza o all'odio come stabilito al paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, mentale *o morale* dei minori, a norma rispettivamente degli articoli 6 e 12.

b) istituire e applicare meccanismi affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o

mentale dei minori;

b) tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito in riferimento al sesso, alla razza, al colore, alla religione *o confessione, alla disabilità, all'ascendenza, all'origine nazionale, etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale, al patrimonio, alla nascita, all'età o all'orientamento sessuale;*

b bis) limitare l'esposizione dei bambini alla pubblicità di prodotti alimentari e bevande non salutari nelle piattaforme per la condivisione di video.

2. *Tali* misure *possono consistere*, come opportuno:

a) *nell'illustrare i diritti e doveri degli utenti e* nel definire, nei termini e nelle condizioni dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video, i concetti di istigazione alla violenza o all'odio come stabilito al paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che potrebbe nuocere allo sviluppo fisico *o* mentale dei minori, a norma rispettivamente degli articoli 6 e 12, *e degli orientamenti emessi dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri di cui al paragrafo 4;*

b) istituire e applicare meccanismi *di facile utilizzo* affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video

indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato il contenuto di cui al paragrafo 1 conservato sulla sua piattaforma.

- c) istituire e applicare sistemi per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale **o morale** dei minori;
- d) istituire e applicare sistemi che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;
- e) dotarsi di sistemi di controllo parentale per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, mentale **o morale** dei minori;
- f) istituire e applicare sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video **spiegano agli** utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato **alla segnalazione e all'indicazione** di cui **alla lettera b)**.

possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme per la condivisione di video interessato il contenuto di cui al paragrafo 1 conservato sulla sua piattaforma.

- c) istituire e applicare sistemi **o altre misure tecniche** per verificare l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti **noti** che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico **e** mentale dei minori;
- d) istituire e applicare sistemi che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al paragrafo 1;
- e) dotarsi di sistemi di controllo parentale per quanto attiene ai contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico **e** mentale dei minori;
- f) istituire e applicare sistemi **e procedure trasparenti, efficaci e di facile utilizzo** mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video **gestiscono e risolvono le problematiche presentate dagli** utenti di tali piattaforme **e comunicano, come opportuno**, quale seguito sia stato dato **all'applicazione delle misure** di cui **alle lettere da a) a f)**.

Gli Stati membri incoraggiano le piattaforme per la condivisione di video, non appena acquisita la conoscenza o la consapevolezza di un contenuto illegale, a provvedere immediatamente alla rimozione di tale contenuto o a disabilitare l'accesso allo stesso, in linea con la direttiva 2000/31/CE;

2 bis. L'adeguatezza delle misure ai fini del paragrafo 1 è determinata alla luce della natura del contenuto in questione, del danno che può causare, dalle caratteristiche della categoria di persone da proteggere nonché dai diritti e dagli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato e/o caricato contenuti nonché dell'interesse pubblico, e della

3. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri promuovono la coregolamentazione come disposto dall'articolo 4, paragrafo 7.

4. Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Gli Stati membri affidano tali mansioni agli organismi designati a norma dell'articolo 30.

5. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più rigorose di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono imporre misure più rigorose in relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione di tali misure essi rispettano le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, quali, come opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

6. *Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili meccanismi di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video relativi all'applicazione delle opportune misure di cui ai paragrafi 1 e 2.*

7. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno, la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta

tutela della libertà di espressione e di informazione.

3. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri promuovono la coregolamentazione come disposto dall'articolo 4, paragrafo 7.

4. Gli Stati membri si dotano dei meccanismi necessari per valutare ***la trasparenza, la necessità, l'efficacia e*** l'adeguatezza delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ***e per riferire in merito.*** Gli Stati membri affidano tali mansioni agli organismi designati a norma dell'articolo 30.

Pertanto, gli Stati membri forniscono i necessari orientamenti per garantire che le misure adottate rispettino la libertà di espressione e la necessità di informazione degli utenti. Tali orientamenti potrebbero essere elaborati in cooperazione con la Commissione e l'ERGA;

5. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video misure più rigorose di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri possono imporre misure più rigorose in relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione di tali misure essi rispettano le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, quali, come opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE.

7. La Commissione e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme per la condivisione di video a scambiare le migliori prassi relative ai sistemi di coregolamentazione applicati in tutta l'Unione. Se opportuno, la Commissione agevola l'elaborazione di codici di condotta

di livello unionale.

8. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video o, se del caso, le organizzazioni che li rappresentano a questo fine, presentano alla Commissione progetti di codici di condotta dell'Unione nonché le modifiche dei codici di condotta dell'Unione in vigore. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione **può conferire** l'opportuna pubblicità a tali codici.

di livello unionale.

8. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video o, se del caso, le organizzazioni che li rappresentano a questo fine, presentano alla Commissione progetti di codici di condotta dell'Unione nonché le modifiche dei codici di condotta dell'Unione in vigore, **in conformità agli orientamenti di cui al paragrafo 4**. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito ai progetti, alle modifiche o alle estensioni di tali codici. La Commissione **conferisce** l'opportuna pubblicità a tali codici **nella promozione delle migliori prassi**.

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video non stabiliti sui loro territori ma aventi l'impresa madre o una controllata sul loro territorio o che fanno parte di un gruppo di cui un'altra entità è stabilita sul loro territorio, sono considerati stabiliti sul loro territorio ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video

a) non stabiliti sui loro territori ma aventi l'impresa madre o una controllata sul loro territorio o che fanno parte di un gruppo di cui un'altra entità è stabilita sul loro territorio,

b) **stabiliti in un altro Stato membro ma che si rivolgono a un pubblico sul loro territorio, siano** considerati essere stabiliti sul loro territorio ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2000/31/CE.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, se vi sono diverse controllate ciascuna delle quali è stabilita in diversi Stati membri o, se vi sono diverse altre entità del gruppo, ciascuna delle quali è stabilita in diversi Stati membri, **gli Stati membri interessati garantiscono che il fornitore indichi in quale di questi Stati membri esso si ritiene stabilito.**

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, se vi sono diverse controllate ciascuna delle quali è stabilita in diversi Stati membri o, se vi sono diverse altre entità del gruppo, ciascuna delle quali è stabilita in diversi Stati membri, **il fornitore è considerato stabilito nello Stato membro in cui opera la maggioranza degli addetti allo svolgimento dell'attività.**

Motivazione

Dare alle piattaforme per la condivisione di video la possibilità di scegliere lo Stato membro in cui sono considerate stabilite ai sensi della presente direttiva sarebbe sproporzionato, poiché legittimerebbe pratiche di "forum shopping" (ricerca della giurisdizione più conveniente). L'ubicazione della maggioranza degli addetti rappresenta un criterio chiaro e affidabile per determinare in quale paese dell'Unione è stabilita la piattaforma.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 28 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video **sottoposti alla** loro giurisdizione **e** i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, **della direttiva 2000/31/CE**, nonché al paragrafo 1, sui quali si fonda la loro giurisdizione. Essi aggiornano l'elenco con cadenza regolare. La Commissione garantisce che i competenti organismi di regolamentazione indipendenti abbiano accesso a tali

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video **stabiliti nella** loro giurisdizione **o considerati tali**, e i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché al paragrafo 1, sui quali si fonda la loro giurisdizione. Essi aggiornano l'elenco con cadenza regolare. La Commissione garantisce che i competenti organismi di regolamentazione indipendenti abbiano accesso a tali

informazioni.

informazioni.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 28 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora, nell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati non concordino in merito a quale Stato abbia la giurisdizione, essi sottopongono senza indugio la questione alla valutazione della Commissione. La Commissione può chiedere all'ERGA di formulare un parere in merito entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Motivazione

Poiché le piattaforme per la condivisione di video si rivolgono solitamente al pubblico di tutta l'Unione, è possibile che vi siano disaccordi tra gli Stati membri nella determinazione dello Stato membro competente ai fini della presente direttiva. La Commissione, pertanto, dovrebbe essere in grado di intervenire per determinare lo Stato membro competente, così come avviene per gli altri servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di sufficienti poteri di esecuzione per svolgere le loro funzioni in modo efficace.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano di sufficienti poteri di esecuzione **e risorse** per svolgere le loro funzioni in modo efficace.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri assicurano che gli organismi nazionali di regolamentazione nominino un unico punto di contatto disponibile al pubblico per fornire informazioni o raccogliere reclami sulle questioni di accessibilità di cui all'articolo 7.*

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane **adeguate** per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all'ERGA.

6. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti dispongano di bilanci annuali distinti che sono resi pubblici. Gli Stati membri garantiscono altresì che gli organismi nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane **sufficienti** per consentire loro di svolgere le mansioni assegnate nonché di partecipare attivamente e di contribuire all'ERGA.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3 e 4;

Emendamento

d) collaborare e fornire ai membri le informazioni necessarie per applicare la presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli articoli 3, 4 e 7;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/13/UE

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, all'articolo 6bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori e l'istigazione all'odio.";

Emendamento

e) fornire pareri su richiesta della Commissione, in merito alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, all'articolo 6 bis, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi questione relativa ai servizi di media audiovisivi, in particolare sulla tutela dei minori, l'istigazione all'odio, ***il pluralismo dei media e la tutela della libertà di espressione e di informazione.***";

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato		
Riferimenti	COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	CULT 9.6.2016		
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 9.6.2016		
Relatore per parere Nomina	Emma McClarkin 17.6.2016		
Esame in commissione	10.10.2016	9.11.2016	28.11.2016
Approvazione	5.12.2016		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	24 3 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Marco Zullo		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Kaja Kallas, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Julia Reda		
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Andrejs Mamikins, Andrey Novakov, Tonino Picula, Traian Ungureanu		